

Originale



COMUNE DI CAMPERTOONO

Provincia di VERCELLI

Corso Umberto I° n. 18 – 13023 CAMPERTOONO (VC)

Tel n. 0163.77122 – Fax n. 0163.775921

e-mail: sindaco.campertogno@ruparpiemonte.it

ragioneria.campertogno@ruparpiemonte.it

sito: www.comune.campertogno.vc.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27

OGGETTO:

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO RELATIVO ALLE SOCIETA' PERTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20, COMMI 3 E 4 DEL D.LGS. 175/2016 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 100/2017.

L'anno duemilaventitre addì diciotto del mese di dicembre alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze Consiliari, si è riunito, in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale convocato dal Sindaco, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1, GIUBERTONI MIRIAM	Si
2. OTTONE SERGIO	Si
3. TRAVERSARO DINA	Si
4. CHIESA GIOELE	No
5. BOTTI VALENTINA	Si
6. GIANOLI SILVANA	Si
7. ROVERO ROBERTO	Si
8. BERTOLA MANUELA MARIA	Si
9. ZANETTA VERA	Si
10.NARATONE STEFANO	No
11.GILARDONE FREDERIC JEAN LOUIS	No
	Totale Presenti: 8
	Totale Assenti: 3

Assiste l'adunanza il sottoscritto Segretario Comunale Dr.ssa Durio Carmen la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signora GIUBERTONI MIRIAM nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce all'organo consiliare la competenza in materia di partecipazioni in società di capitali;

RICHIAMATO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (decreto correttivo), e considerato che lo stesso costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.),

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

È inoltre possibile per le amministrazioni pubbliche, (c. 3), anche in deroga alla precedente lettera a), acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, anche tramite conferimento di beni immobili in tali società. La norma dispone l'ammissione delle partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale esclusivo la gestione e l'organizzazione di spazi ed eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti a fune per la mobilità turistico-sportiva, eserciti in aree montane;

RILEVATO che l'Articolo 20 del T.U.S.P. stabilisce che l'Ente provveda annualmente ad analizzare l'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette od indirette, a mezzo di un'apposita relazione tecnica; Nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui in seguito, si dovrà procedere alla predisposizione

e deliberazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione mediante messa in liquidazione, alienazione o dismissione. Tali piani di razionalizzazione, corredati dalla relazione tecnica (c. 2) sono adottati se, in sede di analisi, l'amministrazione riscontra anche uno solo dei seguenti elementi: a) partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto; b) società prive di dipendenti ovvero con numero amministratori superiore ai dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società o enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 mln di euro; per i trienni 2014-2016, 2015- 2017 e 2016-2018 è applicata la soglia di fatturato medio non superiore ad euro 500 mila; e) partecipazioni in società per servizi diversi da SIG aventi risultato d'esercizio negativo 4 esercizi su 5. Tenuto conto delle integrazioni apportate dal Decreto correttivo per le società di cui all'art. 4, c. 7, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano gli esercizi successivi all'entrata in vigore dello stesso decreto (cfr. art. 17, c. 12-quater). In buona sostanza - limitatamente a dette società - l'eventuale risultato negativo di gestione per quattro dei cinque esercizi precedenti non rileva ai fini dell'obbligo di procedere al piano di razionalizzazione. Il criterio di cui alla lettera e), così come quello di cui alla precedente lett. a), non si applica altresì alle società partecipate che gestiscono case da gioco attualmente autorizzate ai sensi della legislazione vigente; f) contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregare società esercenti attività consentite ai sensi del provvedimento.

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.; previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie; b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

-in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica, ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

-in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che l'analisi ed i piani di razionalizzazione (c. 3) sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla Corte dei conti ed alla struttura di monitoraggio prevista dal Testo Unico. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'adozione, va invece trasmessa alla sezione regionale della Corte dei conti una relazione di attuazione del piano. I succitati adempimenti inerenti la razionalizzazione periodica, decorrono, ai sensi dell'articolo 26, c. 11, TUSP, dall'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nelle Relazioni Tecniche allegate alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, da cui risultano le seguenti partecipazioni:

- ATL Biella Valsesia Vercelli s.c.a.r.l. - % quota di partecipazione 0,11%,

DATO ATTO che occorre ora procedere alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente, ai sensi dell'art. 26, comma 11, del TUSP, mediante la quale l'Ente intende confermare le partecipazioni già detenute, oggetto della revisione ordinaria effettuata nell'esercizio 2018;

PRESO ATTO del parere favorevole ex artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica della proposta del presente atto;

D.ssa Carmen Durio

Udita l'illustrazione da parte del Sindaco;

Successivamente, Con voti favorevoli n.8, contrari n. 0, astenuti n. 0, palesemente espressi.

PROPONE

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

- di approvare il piano di razionalizzazione periodica riferita all'annualità 2022 di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2022, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, confermando le partecipazioni già detenute, oggetto della revisione straordinaria effettuata nell'esercizio 2017 e della revisione ordinaria effettuata da ultimo nel 2022 con deliberazione C.C. 19 del 12.12.2022;

- di dare atto che gli atti allegati al presente provvedimento devono essere trasmessi al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, ferma restando la comunicazione alla competente Sezione della Corte dei Conti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta illustrata dal Sindaco in riferimento al piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Campertogno al 31.12.2022;

Rilevato che è corredata dal parere favorevole di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli n.8, contrari n. 0, astenuti n. 0, palesemente espressi.

DELIBERA

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito integralmente riportata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza al fine del rispetto del rispetto dei termini di legge;

Visto l'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli n.8, contrari n. 0, astenuti n. 0, palesemente espressi.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
GIUBERTONI MIRIAM



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Durio Carmen

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28/12/2023 al 12/01/2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Campertogno, li 28/12/2023



IL MESSO COMUNALE
Stefano Poltronieri

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
- Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000).



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Durio Carmen
